



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 – 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo  
Organizzativo e Affari Generali  
UOC “Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo”  
U.O.S. “Amministrazione risorse umane e  
Vertenze e procedimenti disciplinari”

Via Pindemonte, 88 – 90129 Palermo  
Telefono. 091/7033905 – FAX 091/7033951  
EMAIL: [vertenze@asppalermo.org](mailto:vertenze@asppalermo.org)  
WEB [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)

DATA

07 MAG. 2015

Rif.

8718

PROT. N° SG5

Ai Direttori dei Dipartimenti Amministrativi e Sanitari  
(o, in mancanza ai direttori delle U.O.C. afferenti)  
Ai Direttori dei Distretti Sanitari  
Ai Direttori ed ai responsabili F.I.O. dei PP. OO.  
Al Direttore della U.O.C. Coordinamento staff strategico  
Al Direttore f. f. della U.O.C. Psicologia  
Al Direttore f. f. della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione  
Al Responsabile della UOS Gestione contenzioso  
Al Responsabile f. f. della UOS Contenzioso del lavoro  
Al Responsabile f. f. della UOS Gestione sinistri del personale  
Al Responsabile della UOS Sorveglianza sanitaria  
Al Responsabile f. f. UOS Professioni sanitarie infermieristiche ed  
ostetriche  
Alla UOS Servizio sociale professionale  
Al Responsabile f. f. della U.O.S. Comunicazione e Informazione  
LORO SEDI

**OGGETTO: assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici – sentenza TAR LAZIO, sede di ROMA , SEZIONE 1 , numero provv.: 201505714**

Con la nota prot. n. SG5 7437 del 14/04/2014, si era provveduto ad informare le SS. LL. e tutto il personale dell'Azienda sui principali contenuti della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2014, emanata in merito all'applicazione dell'art. 55-septies, comma 5 ter, d.lgs. n. 165/2001, come introdotto dall'art. 16, comma 9, l. n. 111/2011 e successivamente modificato dall'art. 4, comma 16 bis, d.l. n. 101/2013, conv. in l. n. 125/2013, che prevede che “Nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmessa da questi ultimi mediante posta elettronica”. (mentre la precedente legge prevedeva invece l'espressione “l'assenza è giustificata” in luogo di quella “il permesso è giustificato” e dopo le parole “di attestazione” non prevedeva l'espressione “anche in ordine all'orario”)

Si rende noto che una sentenza del Tar del Lazio, pubblicata in data 17 aprile 2015, accogliendo un ricorso contro la stessa circolare ha stabilito che per visite ed esami i dipendenti della Pa non devono utilizzare obbligatoriamente i permessi orari, come invece indicato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica.

In particolare in questa ultima si precisava che “per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali similari o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore)...” ed a tale osservazione seguivano poi ulteriori indicazioni in merito alle modalità di compilazione dell'attestazione in questione.

Il Tar del Lazio ha riconosciuto in primis che, “da un punto di vista sistematico, la novella in questione è stata disposta perché si erano spesso riscontrate anomalie nel ricorso all'istituto della “assenza per malattia” da parte di pubblici dipendenti, in caso di visite specialistiche o di terapie di breve durata”.

Ma ha tuttavia evidenziato che “ciò non toglie, comunque, che in caso di effettiva patologia e in ogni altro caso in cui il medico curante, a sua discrezionale valutazione tecnica, ritiene una (sia pure temporanea) inabilità al lavoro del dipendente, l'assenza è giustificata a titolo di malattia con la produzione della relativa attestazione e tale

circostanza si manifesta certamente ogni qual volta il dipendente debba effettuare esami diagnostici, terapie, visite e il medico curante ritenga sussistente uno stato patologico o gli esami e le terapie abbiano essi stessi carattere invalidante”

Sotto questo profilo, quindi, per il Tar “può concludersi nel senso che la volontà del legislatore, nell'utilizzare la parola “permesso” in luogo di “assenza”, non può che essere ricondotta all'istituto giuridico rappresentato dai “permessi” e non all'istituto dell'assenza per malattia, in quanto la necessità di sottoporsi ad una visita o ad un controllo medico non necessariamente presuppone la presenza di una patologia in atto e quindi di una certificazione medica che la attesti.

Ne consegue, però, che non può ritenersi, come invece desumibile dalla circolare impugnata, che il riferimento ai “permessi” debba essere inserito “sic et simpliciter” nell'ambito della normativa contrattuale collettiva vigente, senza alcuna modifica e/o integrazione”.

Infatti il Tar ha rilevato che “l'utilizzo imposto immediatamente di tale tipo di permessi comporterebbe indubbiamente uno sconvolgimento nell'organizzazione di lavoro e personale del dipendente, che ben potrebbe aver già usufruito di tali forme di giustificazione di assenza, confidando di poter avvalersi dell'ulteriore modalità di “assenza per malattia” prima prevista dalla conformazione della richiamata norma e del CCNL applicabile o, viceversa, non potrebbe più avvalersi di tali “permessi” per documentati motivi personali” diversi dallo svolgimento di terapie, visite e quant'altro.

Inoltre è stato evidenziato che la norma in esame non può avere un carattere immediatamente precettivo ma deve comportare, per la sua applicazione anche mediante atti generali quali circolari o direttive, una più ampia revisione della disciplina contrattuale di riferimento.

“ Ne consegue, quindi, - si legge nella sentenza - che la circolare impugnata, operando direttamente nei confronti delle Amministrazioni pubbliche, è illegittima in quanto la materia oggetto della novella trova il suo naturale elemento di attuazione nella disciplina contrattuale da rivisitare e non in atti generali che impongono modifiche unilaterali in riferimento a CCNL già sottoscritti” .

In sintesi la sentenza di cui si tratta annulla la circolare della FP n. 2/2014 stabilendo che:

1. l'Amministrazione non può emanare una circolare per cambiare unilateralmente quanto stabilisce e regola il contratto;
2. l'assenza per effettuare visite specialistiche, terapie accertamenti diagnostici è ben diversa dall'assenza per motivi personali/familiari e pertanto si può ricorrere all'assenza per malattia, la cui discrezionalità non è in capo all'Amministrazione, la quale non può limitare o costringere alla fruizione di permessi il dipendente (salvo che non voglia ricorrervi lui stesso), in quanto quest'ultimi hanno una finalità del tutto diversa da quella relativa allo stato di salute e anche per la loro esiguità non possono essere estesi ad altri scopi;
3. per l'effettuazione delle visite mediche specialistiche permane quindi la possibilità di utilizzare anche il “permesso” per malattia con conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al trattamento giuridico ed economico, (più volte illustrato nelle numerose precedenti direttive aziendali) ed il ricorso a tale istituto è valutato dal dipendente o meglio dal suo medico di fiducia.

Appare evidente che, in questa ipotesi, trovano applicazione le ordinarie regole sulla giustificazione dell'assenza per malattia; il medico (individuato in base a quanto previsto dall'art. 55 septies, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, che come è noto prevede che, nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale) redige la relativa attestazione di malattia che viene comunicata all'amministrazione secondo le consuete modalità (circolari nn. 1 e 2 DFP/DDI/ del 2010, *trasmissione telematica ndr*) e, in caso di controllo medico legale, l'assenza dal domicilio dovrà essere giustificata mediante la produzione all'amministrazione, da parte del dipendente, dell'attestazione di presenza presso la struttura sanitaria (salva l'avvenuta trasmissione telematica ad opera del medico o della struttura stessa).

Al riguardo lo scrivente Dipartimento rammenta che lo stesso articolo 55 septies, al comma 5 bis, secondo periodo, prevede che qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

Nel caso di dipendenti che, a causa delle patologie sofferte, debbono sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, a fini di semplificazione si ritiene che possa essere sufficiente anche un'unica certificazione (che, per queste ipotesi, potrà essere cartacea) del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabilito dal medico. Gli interessati dovranno produrre tale certificazione all'amministrazione prima dell'inizio della terapia, fornendo il calendario previsto. A tale certificazione dovranno poi far seguito le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l'effettuazione delle terapie nelle singole giornate. In questi casi l'attestazione di presenza

dovrà contenere anche l'indicazione che la prestazione è somministrata nell'ambito del ciclo o calendario di terapia prescritto dal medico curante.

L'attestazione di presenza può anche essere documentata mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio (per un modello di dichiarazione si veda l'allegato) redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 47 e 38 del D.P.R. n. 445 del 2000; rimane fermo in tal caso che le amministrazioni dovranno richiedere dichiarazioni dettagliate e circostanziate; le stesse dovranno inoltre attivare i necessari controlli sul loro contenuto ai sensi dell'art. 71 del citato decreto, provvedendo alla segnalazione all'autorità giudiziaria penale e procedendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare nel caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 d.P.R. n. 445 del 2000).

Si raccomanda di assicurare la massima divulgazione della presente, anche mediante affissione ai rispettivi albi.

Si inoltra altresì copia della presente al Responsabile f. f. della U.O.S. Comunicazione e Informazione per la pubblicazione sul sito dell'Azienda.

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.  
(Dott. Giuseppe Campisi)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  
(Dr.ssa Mariagiuseppina Montagna)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dr. Gaetano La Corte)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGUSA  
**TELEFONO. N 091 703 39 52**  
C:\Users\ragusa\Desktop\circolari 2014\Nota\_visite\_specialistiche\_2015.doc